

## **TI\_GERICHTE 52.2012.247 vom 17. August 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-08-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2012.247](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.247)

FR: TI\_GERICHTE 52.2012.247 du 17 août 2012

IT: TI\_GERICHTE 52.2012.247 del 17 agosto 2012

### **Regeste**

Pubblico concorso. Ricorrente esclusa siccome priva della documentazione richiestale per attestare la sua idoneità a partecipare alla gara

### **Erwägungen**

#### **E. 40**

cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (pro multis, cfr. STA 52.2011.4 del 25 gennaio 2011). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata ( Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel , Droit des marchés publics, Friburgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C\_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFP, Lugano 2008, pag. 34). Questi principi valgono tanto nei concorsi retti dal CIAP, quanto in quelli fondati sulla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) . 3. 3.1. Nel caso concreto, l'CO 2 ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1, poiché la società non aveva allegato all'offerta uno dei documenti esatti dalle disposizioni concorsuali e volti a comprovare la sua idoneità a partecipare alla gara, segnatamente l'autorizzazione all'esportazione di rifiuti speciali in misura equivalente a quella dell'appalto. L'insorgente non contesta l'addebito, ma ritiene che la committente avrebbe dovuto assegnarle un congruo termine per porre rimedio alla lacuna. A torto. Intanto occorre premettere che la

sanatoria prevista alla pos. 252.110 delle disposizioni particolari CPN 102, norma mutuata dall'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP, è ammissibile unicamente per documenti attestanti fatti oggettivi già esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta. Un simile modo di procedere non entra infatti in considerazione nella misura in cui comporta la modifica di elementi essenziali dell'offerta. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificata e/o completate (RtiD I-2012 n. 17). I documenti richiesti devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Detto questo, non si può fare a meno di rilevare l'importanza del documento mancante, esatto da prescrizioni di gara vincolanti (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) volte a dimostrare la capacità del concorrente di eseguire la commessa a regola d'arte, nel pieno rispetto delle complesse norme legali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Sta di fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva ancora in mano la necessaria autorizzazione all'esportazione di rifiuti speciali nella quantità richiesta dal concorso. A nulla giova l'aver posto rimedio alla pecca in sede ricorsuale (cfr. doc. F). Ciò che conta è la completezza dell'offerta al momento della scadenza del termine per la sua insinuazione. Approdando a conclusione opposta, si disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP). A mente di questo Tribunale, neppure il fatto che le regole di gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in caso di mancata produzione dei documenti indicati alla pos. 223 del capitolato può giovare alla ricorrente. La sanzione dell'estromissione delle offerte prive degli atti comprovanti l'idoneità a concorrere degli offerenti è infatti prevista in modo esplicito dalla legge (art. 38 cpv. 1 lett. e, nonché 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), per cui non occorre riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso. In conclusione, scartando l'offerta della RI 1 siccome priva della documentazione richiestale per attestare la sua idoneità, la committente non è incorsa in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando la stretta applicazione di regole procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.

3.2. A giusto titolo l'insorgente è stata dunque esclusa dalla gara, vuoi perché ha inoltrato un'offerta incompleta (art. 40 cpv. 1 e 3 RLCPubb/CIAP), vuoi perché alla scadenza del gara non ha saputo dimostrare la sua idoneità a concorrere (art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP). Pertanto essa non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.1).

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile.

5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

6. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.